



COMUNE DI BITRITTO
Provincia di Bari
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

SI AVVERTE LA CITTADINANZA

1. Che, con **D.P.G.R. n. 195 del 26/03/2013**, il Presidente ha dichiarato per il periodo, 15 giugno – 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nell'anno 2013. Nel Decreto sono contenute le **regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi** boschivi, che gli attori interessati, ognuno per le proprie competenze deve adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi. Inoltre in dette aree **è fatto divieto assoluto** delle seguenti attività:

accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi-mongolfiere di carta-lanterne volanti nonché altri articoli pirotecnici, usare apparecchi a fiamma o elettrici per taglio metalli, usare fornelli o inceneritori che producono faville o braci, tenere in esercizio fornaci-forni a legna-discardie pubbliche e private incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra azione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio, transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all'interno delle suddette aree e di abbandonare rifiuti.

I proprietari o conduttori dei fondi, i gestori di strutture ricettive ed aziende agricole devono realizzare perimetralmente una fascia protettiva di almeno 15 mt, sgombra da erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile ed è loro imposto il divieto di accendere stoppie, paglie e vegetazione presente all'interno dei fondi che si trovano a meno di 100 mt da aree boscate, cespugliate, arborate, dai centri abitati e residenziali, nonché dalla rete viabile stradale e ferroviaria;

- i proprietari di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (depositi di carburanti, ecc.) devono comunicare al Comune, entro Maggio di ogni anno, l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche ed i riferimenti e recapiti telefonici del responsabile dell'attività e sicurezza con reperibilità H24.

2. Che, con **Ordinanza Sindacale n. 2 del 01/06/2006**, è stato stabilito a carico dei **proprietari o detentori (a qualsiasi titolo) di fondi rustici** che prospettano sulle strade pubbliche o di uso pubblico, su slarghi, spiazzi etc, **entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, l'obbligo di:**

a) **eliminare erbe, arbusti e qualsiasi residuo di lavorazione ed accumuli pericolosi di materiale combustibile di qualsiasi tipo che infestano, in ogni modo, muri di recinzione a fondi privati e margini stradali, banchine non pavimentate e fondi rurali;**

b) **effettuare lavori adeguati di aratura e pulizia dei terreni;**

c) **tagliare ed asportare i rami di alberi comunque aggettanti o pendenti sulle pubbliche vie che occultano, in qualsiasi modo, la visibilità per i guidatori di automezzi.**

3. Che, con ulteriore **Ordinanza Sindacale n. 5 del 30/04/2009**, è stato imposto, ciascuno per le rispettive competenze, ai **proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse, agli amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere** poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree:

a) **di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;**

b) **di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;**

c) **di mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.**

d) **di effettuare tali interventi in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.**

Pertanto considerato che le ultime abbondanti piogge hanno contribuito alla rapida ed incontrollata crescita delle erbacce in modo tale da rappresentare, con il prossimo prevedibile caldo, l'immediato rischio di incendi per autocombustione o per mano umana mettendo a repentaglio la salute, l'incolumità, la sicurezza e l'igiene pubblica **si invitano, i responsabili dei suoli ad adottare, in tempi brevi, tutti i provvedimenti previsti dalle succitate Ordinanze Sindacali, in modo da scongiurare qualsiasi rischio e pericolo.**

Inoltre si avvertono i trasgressori che:

- per inadempienza alle prescrizioni previste al D.P.G.R. 195/2013 sarà applicata la **sanzione amministrativa**, a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge Quadro dello Stato n. 353 del 21/11/2000, consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di **€ 1.032,91** fino ad un massimo di **€ 10.329,14**
- per inadempienza all'Ordinanza Sindacale n. 2/2006 sarà applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento, in via ordinaria, della somma di **€ 150,00**(da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00), secondo le modalità previste dell'art. 7/bis del TUEL n. 267/2000, così introdotto dall'art. 1 quater – comma 5, della legge n. 116 del 20/05/2003;
- per inadempienza all'Ordinanza Sindacale n. 5/2009 sarà applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, della somma di **€ 100,00**(da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00) secondo i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
- questo Comune curerà, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese degli inadempienti.